DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

Art. 2

Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure: lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti; lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, non più in vigore dal 3 maggio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Estremi	Legge 27 maggio 1970, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-ai-ciechi-civili/art-2-ciechi-ospitali-in-istituti-di-istruzione-o-di-assistenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it